

Codice A1817B

D.D. 11 maggio 2026, n. 895

Istituto della Compensazione art. 1241 Codice Civile. Compensazione di parte del credito esigibile a titolo di canoni annuali nei confronti della Società Metanprogetti S.R.L. con il deposito cauzionale dalla stessa versato per le concessioni demaniali NOAT155-NOAT218-NOAT220-NOME287. Impegno di € 633,00 su Capitolo 195793 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 dell'Ente.



ATTO DD 895/A1817B/2026

DEL 11/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Istituto della Compensazione art. 1241 Codice Civile. Compensazione di parte del credito esigibile a titolo di canoni annuali nei confronti della Società Metanprogetti S.R.L. con il deposito cauzionale dalla stessa versato per le concessioni demaniali NOAT155-NOAT218-NOAT220-NOME287. Impegno di € 633,00 su Capitolo 195793 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 dell'Ente.

Considerato che, sulla base della giurisprudenza vigente, la ratio dell'istituto della compensazione nell'ambito della Regione Piemonte e delle Pubbliche Amministrazioni trova sostanzialmente fondamento "nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito" (Corte Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia – 103/2014/PAR), e che si tratta di "una modalità di estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore" (Corte Conti- Sezione regionale di controllo per la Lombardia 251/2017/PAR).

Considerato altresì che già precedentemente il Regio Decreto n. 2440/1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" aveva previsto all'articolo 69 (comma 1), nei casi ammessi dalla legge, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato, nonché la possibilità (comma 6) di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito.

Verificato altresì che è applicabile l'istituto della compensazione previsto dall'articolo 1241 e seguenti del Codice Civile, che si applica ai crediti/debiti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati o facilmente determinabili nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti (immediatamente esigibili, perché non sottoposti a termine o condizione).

Considerato che la società Metano Borgomanero Spa (cod. sogg. Tarantella 89991), con sede in

Borgomanero (NO), codice fiscale: 00112810031, ha versato alla Regione Piemonte l'importo di € 633,00, a titolo di deposito cauzionale per il rilascio delle concessioni demaniali per totali sette attraversamenti di rii demaniali in Comune di Borgomanero (NO) di cui alle D.D. n. 569 del 11/04/2007 (disciplinare rep. n. 774 del 15/03/2007), 568 del 11/04/2007 (disciplinare rep. n. 782 del 02/04/2007), 566 del 11/04/2007 (disciplinare rep. n. 783 del 02/04/2007) e 567 del 11/04/2007 (disciplinare rep. n. 784 del 02/04/2007) e che tale importo è stato accertato sul capitolo 64730/2007 con accertamento n. 46/2007 e regolarizzato con reversale n. 3422/2007

Visto che non sussiste in Bilancio un impegno associato al sopraccitato accertamento

Preso atto che la società Metanprogetti S.R.L. con sede legale in Milano via Cino del Duca 5, cf/piva 01311630055 è subentrata alla suddetta Società Metano Borgomanero Spa in forza di D.D. n. 355-357-358-359 del 16/02/2012;

Dato che, per le concessioni di cui sopra, la società Metanprogetti S.R.L. era tenuta al versamento di un canone annuale per l'anno 2007 di totali € €1.141,00 soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti e non ha provveduto al pagamento del canone annuale relativo all'anno 2025 per € 1.527,00, mentre risultano pagati i canoni fino al 2024.

Preso atto che è stato comunicato dal Curatore Dott. Fulvio Pizzelli che la società Metanprogetti Srl con sede in Milano, Via Cino del Duca n. 5, c.f. 01311630055, la liquidazione giudiziale dichiarata con sentenza dal Tribunale di Milano il giorno 15/5/2025 n. 340/2025 di R.G. e depositata in cancelleria il giorno 9/6/2025;

Dato atto che a seguito della predetta comunicazione sono stati bloccati i pregressi codici soggetto sull'anagrafica regionale, con contestuale caricamento del codice univoco 397218 "Metanprogetti S.R.L.- fallimento"

Considerata l'opportunità di applicare l'istituto della compensazione di cui all'art. 1241 Codice Civile e seg. tra il deposito cauzionale di € 633,00 versato dalla società Metano Borgomanero S.p.A. ed i canoni annuali dovuti dalla società Metanprogetti Srl alla Regione Piemonte per l'annualità 2025.

Verificata la necessità di:

- di impegnare sul Capitolo 195793 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 dell'Ente a favore di Metanprogetti S.R.L.- fallimento (cod sogg. 397218) l'importo di Euro 633,00, accertato sul capitolo 64730/2007 con accertamento n. 46/2007 e regolarizzato con reversale n. 3422/2007;
- di liquidare poi tale somma impegnata al punto precedente di euro 633,00 a favore della società Metanprogetti S.R.L.- fallimento", con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (Cod. Ben.15207), con conseguente emissione di mandato di pagamento da commutare in quietanza di entrata a valere sulla reversale, di pari importo complessivo, che sarà emessa a parziale copertura dell'accertamento 410/2025 del Capitolo 30555/2025

Dato atto della riduzione, per effetto della compensazione di cui sopra, del debito della società Metanprogetti Srl nei confronti della Regione Piemonte ad € 894,00 (= € 1.527,00 - € 633,00)

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523/1904;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R.n. 23/2008;
- Vista la L.R. n. 20/2002 e la L.R. n. 12/2004;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 così come modificato dal Regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023;
- Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
- Visto il Regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Vista la L.R. n. 3/2026;
- Vista la D.G.R. n. 1-2209 del 09/02/2026;
- Vista la D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30/01/2026;

determina

1. di autorizzare, per quanto sopra premesso, l'applicazione dell'istituto della compensazione di cui all'art.1241 del Codice Civile e seg. alla pratica intestata alla società Metanprogetti S.R.L. concessione rep. n. 774 del 15/03/2007, 782-783-784 del 02/04/2007 e successivo subentro con D.D. n. 355-357-358-359 del 16/02/2012;
2. di impegnare la somma totale di € 633,00 sul capitolo U195793 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a favore di Metanprogetti SRL - fallimento (cod. sogg. 397218), somma precedentemente accertata sul capitolo 64730/2007 con accertamento n. 46/2007, reversale n. 3422/2007.
3. di liquidare tale somma impegnata al punto precedente di euro 633,00 a favore della società Metanprogetti S.R.L.- fallimento”, con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (Cod. Ben.15207), con conseguente emissione di mandato di pagamento da commutare in quietanza di entrata a valere sulla reversale, di pari importo complessivo, che sarà emessa a copertura parziale dell'accertamento 410/2025 del Capitolo 30555/2025;
4. di dare atto della riduzione, per effetto della compensazione di cui sopra, del debito della società Metanprogetti S.R.L. nei confronti della Regione Piemonte ad € 894,00;

5. di dare comunicazione del presente provvedimento al Tribunale di Milano.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

I Funzionari estensori
M. Pelfini
E. Frosio

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'